



**AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E  
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Prot. n.I - 50 /2-1/2016 (2911)

OGGETTO: Modifica aliquote e detrazioni TASI.

Anno 2016.

**Compongono il Consiglio Comunale i signori:**

<b>PRES.</b>		<b>PRES.</b>	
ANDOLINA Marino	si	GIACOMELLI Claudio	-
ANTONIONE Roberto	-	GIORGI Lorenzo	-
BANDELLI Franco	-	GRILLI Carlo	-
BARBO Giovanni	si	KARLSEN Patrick	si
BASSI Paolo	si	LEPORE Loredana	si
BERTOLI Everest	-	LOBIANCO Michele	-
BRANDOLISIO Andrea	si	MENIS Paolo	si
CAMBER Piero	-	MOZZI Anna Maria	si
CANNATARO Alfredo	-	MUZZI Aureo	si
CARMI Alessandro	si	PATUANELLI Stefano	si
CETIN Cesare	si	PETROSSI Fabio	si
CIMOLINO Tiziana	si	RAVALICO Mario	si
COSOLINI Roberto	si	REALI Mario	-
CURRELI Salvatore Angelo	si	ROSOLEN Alessia	-
D'ADAMO Angelo Michele	si	ROVIS Paolo	-
de GIOIA Roberto	si	SOSSI Marino	si
DECARLI Roberto	si	SVAB Igor	si
DECLICH Manuela	-	TONCELLI Marco	si
FERRARA Maurizio	-	TRUGLIO Sebastiano	si
FURLANIČ Iztok	si	ZERJUL Manuel	si
GERIN Daniela	si		

Sono presenti **27** consiglieri / sono assenti **14** consiglieri

**Assessori**

DAPRETTO Andrea	-	MARCHIGIANI Elena	-
FAMULARI Laura	-	MARTINI Fabiana	si
GRIM Antonella	si	MONTESANO Matteo	si
KRAUS Edi	-	TASSINARI Paolo	si
LAURENI Umberto	-	TREU Roberto	si

**referito al n. ord.: 64/2016**

Presiede il Presidente dott. Iztok FURLANIČ

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT

**ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003** e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 3.5.2016 al 18.5.2016

Su proposta dell'Assessore Matteo Montesano

**Premesso che:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22 luglio 2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) per le annualità d'imposta a partire del 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 3 agosto 2015 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2015 ;

**Considerato** che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
  - abitazione principale: 6 per mille;
  - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
  - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

**Considerato** che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**Considerato**, inoltre, che i commi da 21 a 24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**Considerato**, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che, per l'anno 2016 e limitatamente agli immobili non esentati dalla Tasi ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del



2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Preso atto** che per l'anno 2015 il Consiglio Comunale con delibera n. 34 di data 3 agosto 2015 ha introdotto la predetta maggiorazione sulle abitazioni principali, su quelle ad esse assimilate e sugli immobili esclusi dall'IMU ex art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 conv.con mod. in L. 214/2011 di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 con esclusione della abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9;

**Considerato**, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune;

**Considerato** che, per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

**Considerato** inoltre che per effetto dell'art. 1 comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato l'art. 13 comma 2 lettera a) del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni nella l. 214/2011, a partire dal 2016 sono altresì escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

**Considerato** ulteriormente, che con l'articolo 5 comma 5 del regolamento per la disciplina della IUC è stata assimilata alle abitazioni principali e quindi esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**Considerato** che l'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con



modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 dispone che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tali immobili l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi come previsto dal comma 2 dell'art. 9bis del d.l. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80;

**Considerato** che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

**Considerate** altresì le aliquote IMU vigenti per l'anno 2016 come approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29 luglio 2014;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 34 di data 3 agosto 2015 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni TASI applicabili nel Comune di Trieste per l'anno 2015;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2016 il quadro complessivo delle aliquote e detrazioni e le fattispecie impositive TASI limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come deliberate per l'anno 2015 con la precisazione che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta dal possessore nella misura stabilita dal Regolamento dell'Imposta Unica comunale per l'anno 2015 pari al 90 per cento;

**Ritenuto** altresì di mantenere, ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, anche per l'anno 2016 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista per il 2015 sulle fattispecie non escluse dalla TASI;

**Di dare atto** che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**Di prevedere** che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni il limite soglia di valore di rendita catastale individua l'unica aliquota da applicarsi all'intera rendita catastale risultante come somma della rendita catastale dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

**Visti** gli indirizzi impartiti dal Ministero delle Finanze in merito alla corretta applicazione della TASI;



**Atteso** che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

**Atteso**, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

**Di dare atto** che la spesa per i servizi indivisibili prevista nei documenti di bilancio 2015-2017- annualità 2016 in esercizio provvisorio è pari a complessivi euro 29.361.628,04;

**Visto**

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del decreto legislativo n. 267/2000 dal quale si evincono le competenze del Consiglio Comunale in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

**Preso atto** che, per le norme sin qui richiamate, risulta necessario procedere all'approvazione delle aliquote e le detrazioni della TASI da applicarsi dall'anno 2016 entro un termine compatibile per la pubblicazione della relativa deliberazione consigliare sul sito informatico del Ministero delle Finanze;

**Ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare il presente provvedimento entro i termini di approvazione del Bilancio 2016-2018;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

**Acquisiti** i seguenti pareri dei Consigli Circostrizionali pervenuti nei termini:



I CIRCOSCRIZIONE Parere favorevole;

II CIRCOSCRIZIONE Parere favorevole;

III CIRCOSCRIZIONE Parere favorevole;

IV CIRCOSCRIZIONE Parere favorevole;

V CIRCOSCRIZIONE Parere contrario;

VI CIRCOSCRIZIONE Parere contrario con nota.

La delibera in oggetto è diretta ad integrare la disciplina della Tasi applicabile dall'anno 2016 nel Comune di Trieste a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che prevede l'esenzione dalla Tasi per l'abitazione principale.

VII CIRCOSCRIZIONE Parere favorevole.

**Visto** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

**Visto** l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### d e l i b e r a

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato

- **di confermare** per l'anno 2016 il quadro complessivo delle aliquote e detrazioni e le fattispecie impositive TASI limitatamente agli immobili non esclusi dalla TASI ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come deliberate per l'anno 2015 con la precisazione che, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta dal possessore nella misura stabilita dal Regolamento dell'Imposta Unica comunale per l'anno 2015 pari al 90 per cento;

- **di mantenere** ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 anche per il 2016 la maggiorazione dello 0,8 per mille sulle fattispecie non escluse dalla TASI prevista per il 2015;

- **di dare atto** che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e detrazioni, per pertinenze del-



l'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purchè esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;


- **di prevedere** che, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle detrazioni, il limite soglia di valore di rendita catastale individua l'unica aliquota da applicarsi all'intera rendita catastale risultante come somma della rendita catastale dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

- **di dare atto** che gli effetti della presente deliberazione sono recepiti nella proposta di documenti di bilancio del Comune per l'anno 2016 – 2018;

- **di trasmettere** copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità indicati dall'art. 1 comma 688 della legge 147/2014 per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. 360/1998;

- **di dare atto** che le aliquote e le detrazioni TASI approvate nella presente deliberazione decorreranno dal primo gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, vista la necessità di approvare il presente provvedimento entro i termini di approvazione del Bilancio 2016-2018.



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,**

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

**NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti**

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- spesa  
 riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_  
 di cui non è possibile la quantificazione.

Data 17/3/2016

Il Direttore

TS 14/4/2016  
 dott. Vincenzo DI MAGGIO

IL DIRETTORE DI AREA  
 dott. Vincenzo DI MAGGIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,**

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi \_\_\_\_\_

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 17/3/2016

Il Direttore

TS 14/4/2016  
 dott. Vincenzo DI MAGGIO

IL DIRETTORE DI AREA  
 dott. Vincenzo DI MAGGIO



**Il Presidente Furlanič** propone di porre in trattazione la proposta deliberativa avente ad oggetto "*Modifica aliquote e detrazioni TASI. Anno 2016*", licenziata dalla competente Commissione consiliare con discussione in Aula.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, nel periodo pre-elettorale il Consiglio è chiamato ad esprimersi su improrogabilità ed urgenza dei provvedimenti prima di porli in trattazione; specifica, allora, che in questo caso si tratta di una delibera urgente in quanto propedeutica al Bilancio dell'Ente.

Pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la **dichiarazione di improrogabilità ed urgenza**.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 30, favorevoli 29, non partecipanti alla votazione 1. **[vedasi tabulato n. 1]**

Per il resoconto degli interventi si rimanda al **numero d'ordine 64** del verbale di seduta n. 193 del 28 aprile 2016.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 la registrazione degli interventi costituisce documento amministrativo ed è contenuta nel **file audio 160428.mp3** da **1.52.31** a **1.58.28**

**Il Presidente**, terminata la fase dedicata alle dichiarazioni di voto, pone in votazione palese mediante sistema elettronico la proposta di deliberazione in oggetto.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 32, favorevoli 24, contrari 2, astenuti 5, non partecipanti alla votazione 1. **[vedasi tabulato n.2]**

Pone quindi in votazione palese, mediante sistema elettronico, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 s.m.i.

A votazione ultimata, accerta e proclama il seguente esito: presenti 29, favorevoli 29. **[vedasi tabulato n. 3]**

Sulla base delle predette votazioni,  
la delibera viene **APPROVATA**, dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
ed assume il **numero 36**.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Iztok Furlanič

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
Fabio Lorenzut

-----  
Consiglio comunale del 28-04-2016

Votazione n. 2.016 alle ore 22:48

Atto: PROP. DELIB. (2)  
Oggetto: IMPROROGABILITA ed URGENZA

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....30

Partecipanti alla votazione.....29

Di cui

Favorevoli.....29

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 1

-----  
**ESPRESSIONI DI VOTO**

**FAVOREVOLI [29]**

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BRANDOLISIO , CAMBER , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO ,  
COSOLINI , CURRELI , D'ADAMO , DE GIOIA , DECARLI , FURLANIC , GERIN , GRILLI ,  
KARLSEN , LEPORE , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI , RAVALICO ,  
SOSSI , SVAB , TONCELLI , TRUGLIO , ZERJUL

**CONTRARI [ 0]**

**ASTENUTI [ 0]**

**NON VOTANTI [ 1]**

DECLICH

-----  
Consiglio comunale del 28-04-2016

Votazione n. 2.017 alle ore 22:53

Atto: PROP. DELIB. (2)  
Oggetto:

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....32

Partecipanti alla votazione.....31

Di cui

Favorevoli.....24

Contrari..... 2

Astenuti..... 5

Non partecipanti alla votazione..... 1

-----  
**ESPRESSIONI DI VOTO**

**FAVOREVOLI [24]**

ANDOLINA , BARBO , BRANDOLISIO , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO , COSOLINI ,  
CURRELI , D'ADAMO , DE GIOIA , FURLANIC , GERIN , GIACOMELLI , KARLSEN ,  
LEPORE , MOZZI , MUZZI , PETROSSI , RAVALICO , SOSSI , SVAB , TONCELLI , TRUGLIO  
, ZERJUL

**CONTRARI [ 2]**

MENIS , PATUANELLI

**ASTENUTI [ 5]**

CAMBER , DECLICH , GIORGI , GRILLI , LOBIANCO

**NON VOTANTI [ 1]**

BASSI

-----  
Consiglio comunale del 28-04-2016

Votazione n. 2.018 alle ore 22:53

Atto: ②  
Oggetto: IMMEDIATA ESEG.

Votazione: PALESE

Presenti alla votazione.....29

Partecipanti alla votazione.....29

Di cui

Favorevoli.....29

Contrari..... 0

Astenuti..... 0

Non partecipanti alla votazione..... 0

-----  
**ESPRESSIONI DI VOTO**

**FAVOREVOLI [29]**

ANDOLINA , BARBO , BASSI , BRANDOLISIO , CAMBER , CARMÌ , CETIN , CIMOLINO ,  
COSOLINI , CURRELI , D'ADAMO , DE GIOIA , DECLICH , FURLANIC , GERIN ,  
GIACOMELLI , KARLSEN , LEPORE , MENIS , MOZZI , MUZZI , PATUANELLI , PETROSSI ,  
RAVALICO , SOSSI , SVAB , TONCELLI , TRUGLIO , ZERJUL

**CONTRARI [ 0]**

**ASTENUTI [ 0]**

**NON VOTANTI [ 0]**